



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Prot. n.

DFP-0049932-21/12/2007-1.2.3.4

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari

Via T. Mommsen, 6

82100 Benevento

Parere UPPA n. 3/08

Oggetto: Proroga termini validità graduatorie di concorso per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

Si fa riferimento alla nota dell'11 settembre 2007 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla proroga della graduatoria approvata in data 23 aprile 2002 ai fini dell'assunzione di n. 1 unità di istruttore amministrativo, cat. C.

Al riguardo, è importante ricordare come, negli ultimi anni, il legislatore sia intervenuto, in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, reiterando, con possibilità di eccezionali deroghe, il divieto ad effettuare assunzioni. In detto contesto, le disposizioni di cui all'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, quelle di cui all'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si caratterizzano per aver previsto un sistema di ampliamento della naturale vigenza delle graduatorie concorsuali. Alla base della vigenza delle graduatorie vi è la necessità di soddisfare esigenze gestionali ed organizzative delle amministrazioni medesime, le quali possono attingere alle stesse, in relazione ai loro bisogni, senza sostenere i costi e le attese derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali. Un regime, prolungato nel tempo, di limitazione delle assunzioni, rende priva di efficacia concreta la

vigenza di una graduatoria concorsuale. Da ciò l'intervento del legislatore volto a dare validità ultrattiva alle stesse.

In particolare, con l'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il legislatore, utilizzando una formulazione pressoché invariata, ha previsto una proroga delle graduatorie, di un anno nei primi due articoli e di un triennio nell'ultimo articolo citato riferito alle "*...amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. ...*".

L'ultravigenza delle graduatorie concorsuali va riferita al termine di scadenza delle graduatorie medesime facendone slittare il periodo di validità (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3627/95; Sez. V, sentenza n. 1354/99 e Sez. VI, sentenza n. 11306/2001). Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3627/95, è affermato che: "*..... la proroga (...) dei riferimenti temporali (...) non può essere intesa che come slittamento (...) e non già come mera proroga del termine finale di validità delle graduatorie. Il legislatore non ha disposto la proroga del periodo di validità delle graduatorie e cioè del solo termine finale (...) ma dei riferimenti temporali e quindi del termine iniziale*".

Il principio che si ricava da questo orientamento è che il Legislatore ha inteso garantire - a fronte del permanere del blocco delle assunzioni - lo slittamento del termine di utilizzabilità della graduatoria anche negli esercizi successivi, fermo restando la salvaguardia di validità del *dies a quo* e cioè la data di approvazione e di pubblicazione delle graduatorie da parte dell'organo competente. In concreto la proroga della vigenza determina una sospensione dello scorrere del tempo. Il tempo torna nuovamente a decorrere nel momento in cui cessa il blocco o le limitazioni delle assunzioni, quindi, solitamente dal 1° gennaio dell'anno in cui il regime restrittivo finisce.

Nel contesto normativo sopra evidenziato, la Regione, di cui codesto Istituto è ente strumentale, sottoposta alla disciplina recante limitazioni delle assunzioni per espressa previsione di legge, risulta destinataria del richiamato comma 100, con la conseguenza che la validità delle graduatorie dalla stessa approvata poteva essere prorogata.

Quanto detto non trova applicazione in riferimento all'anno 2007 in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni non risultano più soggette al regime limitativo delle assunzioni.

In applicazione di quanto sopra precisato, è, dunque, evidente che l'efficacia delle graduatorie delle Regioni, precedentemente sospesa per via del regime assunzionale sopra prospettato, riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.

In ordine al caso di specie occorre, comunque, precisare che l'art. 1, comma 40, della legge n. 311 del 2004 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

Tale previsione è stata ribadita dall'art. 1, comma 663, della legge n. 296 del 2007, con la conseguenza che, anche nell'anno 2007, la Regione avrebbe potuto avvalersi della medesima facoltà.

Ne deriva che ai fini dell'applicazione della proroga disposta dall'art. 1, comma 100 della legge n. 311 del 2004, nonché da ultimo della previsione contenuta nell'art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, che prevede la proroga al 31 dicembre 2008 del termine di validità delle graduatorie delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, occorre tenere in considerazione le disposizioni dettate dalla Regione Campania a codesto Ente.

Nel caso in cui la predetta Regione avesse dettato all'Istituto regole limitative delle assunzioni, finalizzate a concorrere al rispetto del patto di stabilità interno, le disposizioni richiamate in materia di proroga dei termini delle graduatorie sono da considerare applicabili anche a codesta amministrazione, per tutto il periodo di durata della limitazione e secondo i criteri sopra descritti.

Nel caso in cui, invece la Regione non avesse voluto dettare agli enti strumentali disposizioni, con effetti sulle assunzioni, ai fini del contributo al rispetto del patto di stabilità interno, codesta amministrazione non potrà avvalersi della normativa in materia di proroga dei termini delle graduatorie con la conseguenza che la graduatoria stessa avrà la vigenza ordinaria prevista dalla legge regionale.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

